

Articolo 15.
(Servizi integrativi)

1. Per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi, con caratteristiche educative, ludiche e culturali di aggregazione sociale, che prevedono modalità strutturali e organizzative e di funzionamento diversificate:

a) centro bambino-genitori: servizi educativi, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza dei bambini fino ai tre anni di età, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, in modo da garantire occasioni di gioco, socializzazione e favorire la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori;

b) centro bambine-bambini: servizi educativi destinati all'accoglienza dei bambini e delle bambine fino ai tre anni di età. L'età di ingresso è specificata attraverso le linee guida di cui all'articolo 30. Il Centro è caratterizzato da attività ludiche e di socializzazione e dall'assenza del servizio mensa, in considerazione della frequenza più ridotta nell'arco della giornata.